Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 aprile 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F.

- il Sig. **Luigi CORIONI**, Amministratore Unico e legale rappresentante del Brescia Calcio S.p.a.,
- la sig.ra **Attilia FERRARI,** Procuratrice Speciale con poteri di legale rappresentanza della Società Brescia Calcio S.p.a.,

per aver provveduto ad effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, utilizzando assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato in luogo del previsto bonifico bancario, nonché assegni bancari e bonifico bancario addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza .

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Brescia Calcio S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F.

- il Sig. **Antonino PULVIRENTI,** Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.a.,
- il sig. **Pietro LO MONACO**, Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Calcio Catania S.p.a.,

per avere utilizzato per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni bancari, in luogo del previsto bonifico bancario, addebitati su conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **Società Calcio Catania S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera A), punto VI delle N.O.I.F.

- il Sig. **Aurelio DE LAURENTIS,** Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della S.S. Calcio Napoli S.p.a.,
- il sig.**Andrea CHIAVELLI,** Consigliere Delegato con poteri di legale rappresentanza della S.S. Calcio Napoli S.p.a.,

per avere utilizzato per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a.**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

<u>per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera B), punto VI delle N.O.I.F.</u>

- il Sig. **Antonio ROSATI**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.S. Varese 1910 S.p.a.,
- il sig. **Eustachio Vincenzo MONTEMURRO,** Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della A.S. Varese 1910 S.p.a.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

<u>per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:</u>

- la Società **A.S. Varese 1910 S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

<u>per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera B), punto VII delle N.O.I.F.</u>

- il Sig. **Ninetto SGARBI***,* Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Modena F.C. S.p.a.,
- il sig. **Maurizio RINALDI,** Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società Modena F.C. S.p.a.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010.

<u>per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:</u>

- la Società **MODENA F.C. S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera B), punto VI delle N.O.I.F.

- il Sig. **Luca PERCASSI**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

****

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera B), punto VI delle N.O.I.F.

- il Sig. **FOTI Pasquale,** Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Reggina Calcio S.p.a.,

per non aver utilizzato il conto corrente indicato dalla Società al momento della iscrizione al Campionato di competenza per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Reggina Calcio S.p.a.,**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.